



"144032 - Pagamento del corrispettivo - Indennita' di avviamento - Ripetizione di indebito - Risarcimento del danno"

### Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 23.12.04 La [REDACTED] ha convenuto in giudizio la [REDACTED] proponendo opposizione al decreto ingiuntivo emesso in data 17-22.11.2004 per il pagamento di pretese obbligazioni derivanti da contratto di sublocazione e atto di cessione di beni ammortizzabili insistenti nell'immobile locato.

Deduceva la opponente la propria carenza di legittimazione passiva in relazione al rapporto dedotto in giudizio non avendo sottoscritto i contratti, oltretutto privi di data, prodotti a sostegno della propria pretesa, non essendo stati sottoscritti dal proprio legale rappresentante.

Deduceva inoltre la nullità dei contratti in atti essendo privi di data e di registrazione.

Chiedeva inoltre che venisse disposta integrazione del contraddittorio nei confronti della proprietà dell'immobile.

Nel merito chiedeva che fosse dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto e la sua revoca.

Si costituiva in giudizio la convenuta con memoria di resistenza



con la quale chiedeva che venisse confermato il decreto ingiuntivo con conseguente condanna della [redacted] al pagamento della somma ivi contenuta.

Il giudice ammetteva le prove testimoniali e all'esito decideva con sentenza definitiva basata sui seguenti

### Motivi

L'opponente deduce la propria carenza di legittimazione passiva non essendo stati i contratti inter partes sottoscritti dal legale rappresentante della società sig. [redacted]

Tale circostanza è pacifica. Infatti la [redacted] ha dichiarato che la firma in calce ai contratti non era quella del [redacted] bensì quella di [redacted], all'epoca direttore generale della opponente, che aveva condotto le trattative impegnando la società con dichiarazioni scritte su carta intestata [redacted] e che si era qualificato legale rappresentante della opponente.

Del resto, la dichiarazione contenuta nel doc. 12 di parte resistente, di provenienza [redacted] era diretta al legale rappresentante [redacted] ed è stata debitamente restituita controfirmata in segno di accettazione. Non si può dunque sostenere che l'effettivo legale rappresentante fosse all'oscuro del contratto che si stava per stipulare tra le parti, né vi si è opposto.

Inoltre, dalla documentazione in atti risulta la volontà della



opponente [redacted] di dare esecuzione al contratto. Invero, il bilancio prodotto, certificato dai revisori e non disconosciuto dalla opponente prevede degli appostamenti relativi al pagamento di quanto dovuto in virtù dei contratti oggi impugnati.

Ma v'è di più: la [redacted] sino all'odierna opposizione, non risulta che avesse mai contestato le fatture emesse da [redacted].

Inoltre, come risulta dalle dichiarazioni del teste [redacted] al momento dei fatti legale rappresentante della [redacted], la [redacted] ha effettivamente utilizzato l'immobile e i mobili oggetto di causa dal 1° ottobre al 31 dicembre 2003. Né la dichiarazione del teste [redacted], secondo cui la [redacted] avrebbe occupato i locali dall'aprile al dicembre 2004 si pone in contrasto con la dichiarazione del precedente teste ma semmai la completa con riferimento al periodo successivo.

Risulta inoltre dalla documentazione in atti che in data 8 dicembre 2003 [redacted] comunicava al proprio locatore il recesso dal contratto. Recesso evidentemente concordato con [redacted] dal momento che questa già dal precedente 21 novembre aveva comunicato la propria volontà di prendere in locazione l'immobile per cui è causa, e l'intenzione di rilevare da [redacted] tutti i mobili, gli arredi gli impianti e la struttura dell'insegna pubblicitaria istallata sul tetto.

La pretesa litispendenza invocata da [redacted] non è fondata. Invero il contratto di sublocazione è cessato al 31 dicembre 2003 e il contratto di locazione con la proprietaria dei muri è iniziato solo



il giorno successivo, dunque non vi sono i presupposti per una chiamata in causa di terzi

Per tutte queste ragioni l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo confermato integralmente.

Accessori del credito come per legge.

Spese di lite, liquidate come da dispositivo, a carico del convenuto soccombente.

Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinge l'opposizione proposta da [redacted] e conferma il decreto ingiuntivo opposto con conseguente condanna di [redacted] al pagamento della somma di € [redacted] oltre interessi dalle singole scadenze al saldo.


Condanna [redacted] alla rifusione delle spese di lite che liquida in €. [redacted] oltre IVA e CPA.

Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Milano, 11.1.06

Il Giudice

dott.ssa M. G. MENNUNI



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO - N° 84744/2004 5

R.G.